

**NOVITÀ SOSTANZIALI INTRODOTTE NELL'ARTICOLATO DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE
SISTRI DAL DM 219/2011:**

Articolo	Argomento	Novità
1	Gestione del Sistri	La gestione dei processi e dei flussi di informazioni contenuti nel Sistri viene affidata all' Arma dei Carabinieri .
2	Definizioni	<p>Il "dispositivo Usb per l'interoperabilità" (introdotto dal nuovo articolo 21-bis) entra a far parte delle definizioni di:</p> <p>a) "dispositivo" (al pari dei già presenti dispositivo Usb per l'accesso in sicurezza al Sistri e black box);</p> <p>b) "titolare della firma elettronica".</p> <p>Si semplifica la definizione di "Unità locale", che consiste in qualsiasi sede, impianto o insieme delle unità operative nelle quali l'operatore esercita stabilmente una o più attività da cui deriva - alla luce dello stesso Dm 52/2011 - l'obbligo o la facoltà di iscrizione al Sistri.</p> <p>Risulta invece del tutto nuova l'altrettanto importante definizione di "unità operativa": "reparto, impianto o stabilimento, all'interno di una unità locale, dalla quale sono autonomamente originati rifiuti".</p>
3	Iscrizione obbligatoria al Sistri	Novità di coordinamento con il nuovo articolo 188-ter del Dlgs 152/2006, articolo introdotto nel "Codice ambientale" dal Dlgs 205/2010 che consente al MinAmbiente di estendere l'obbligo di iscrizione al Sistri ai soggetti che attualmente possono iscriversi facoltativamente al nuovo sistema di controllo, ai produttori di rifiuti speciali pericolosi non inquadrati in enti e imprese e ai raccoglitori Raee.
5	Regione Campania	Nell'ambito del progetto pilota di tracciabilità avviato nella Regione Campania, l'obbligo di iscrizione al Sistri – ulteriore rispetto alle categorie obbligate a livello nazionale - continua a riguardare i Comuni della Regione Campania, ma per quanto riguarda le imprese si restringe alle sole imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio campano (in precedenza il riferimento era a tutti "gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani" in Campania).
7	Contributo di iscrizione	Ai fini del rimborso delle somme versate in eccesso rispetto al contributo dovuto, gli operatori potranno inoltrare la domanda di conguaglio attraverso l'accesso in area autentica sul portale Sistri; rimane ferma comunque la possibilità di attivarsi mediante posta elettronica o via fax.
8	Consegna dispositivi Usb e Black box	<p>Viene fissato un termine per la consegna dei dispositivi Sistri (dispositivo Usb e Black box): 30 giorni dal perfezionamento della prima fase della procedura di iscrizione.</p> <p>Gli operatori potranno inoltre richiedere ulteriori dispositivi Usb (per unità locali, unità operative o per attività già iscritte obbligatoriamente al Sistri) già al momento del perfezionamento della procedura di iscrizione.</p> <p>Si prevede espressamente che le persone fisiche a cui vengono associati i certificati elettronici devono però essere diverse da quelle il cui nominativo è già inserito in altri dispositivi richiesti per la medesima unità locale/operativa/attività soggetta a obbligo di iscrizione. Numero massimo di dispositivi richiedibili e costi sono indicati nell'allegato IA.</p> <p>Anche nell'articolo fa naturalmente ingresso il nuovo "dispositivo Usb per l'interoperabilità" (si veda sotto l'articolo 21-bis).</p> <p>In relazione alle 2 categorie di dispositivi sopracitati (dispositivi "aggiuntivi" e per la "interoperabilità") la consegna non avverrà tramite Camere di Commercio o Sezioni regionali dell'Albo, come previsto per il dispositivo Usb per l'accesso in sicurezza al Sistri, ma "tramite servizio di consegna degli stessi all'operatore che ne ha fatto richiesta".</p>
9	Dispositivi Usb e black box	<p>Viene introdotta l'espressa responsabilità del "titolare del dispositivo" per la custodia dello stesso.</p> <p>Viene poi introdotta una nuova e importante deroga per quel che riguarda l'obbligo di tenuta dei dispositivi Usb presso l'unità o la sede dell'impresa: nel caso di unità</p>

		<p>locali/operative sfornite di servizio di vigilanza e controllo degli accessi, previa comunicazione al Sistri, viene consentita la custodia dei dispositivi in questione presso altra unità locale/operativa. Rimane naturalmente fermo l'obbligo di renderli disponibili all'autorità di controllo in qualsiasi momento.</p> <p>Per quanto riguarda invece la custodia dei nuovi dispositivi per la "interoperabilità", si veda l'articolo 21-bis.</p>
10	Videosorveglianza	<p>Al personale Sistri viene riservata anche la "disinstallazione" delle apparecchiature per la videosorveglianza.</p> <p>Si allarga poi la deroga all'obbligatoria installazione dei dispositivi per la videosorveglianza, possibile non più nel solo caso di accesso ai servizi di rete non garantito, ma anche nel caso di "oggettive circostanze di fatto che rendano tecnicamente impraticabile l'installazione delle apparecchiature medesime".</p> <p>Viene infine espressamente sancito l'obbligo di custodia delle apparecchiature per la videosorveglianza da parte dei gestori degli impianti, che ne devono preservare la funzionalità.</p>
11	Informazioni da fornire al Sistri	<p>Si restringe il campo della responsabilità del titolare della firma elettronica, che "risponde solo del corretto inserimento nelle schede Sistri dei dati ricevuti" (non più "della veridicità dei dati inseriti").</p> <p>Nel caso in cui un impianto non abbia possibilità di accesso ai servizi elettrici o internet, escluse le procedure di emergenza, le schede Sistri potranno essere compilate sia dal delegato della sede legale dell'impresa (ipotesi già prevista), sia dal delegato di altra unità locale dell'impresa (novità).</p>
12	Procedure emergenza	<p>La "ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione" si affianca all'assenza di copertura di rete, nonché al furto, perdita, distruzione o danneggiamento dei dispositivi, quale causa di impossibilità della compilazione delle schede Sistri al verificarsi della quale la compilazione della scheda Sistri-Movimentazione è effettuabile dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima.</p> <p>La fattispecie viene inoltre completata con riferimento all'ipotesi in cui anche tale ultimo soggetto (che precede o segue) si trovi nella medesima situazione di impossibilità. Tale condizione dovrà essere comunicata in forma scritta al Sistri prima della movimentazione dei rifiuti, e le movimentazioni dovranno essere annotate su un'apposita scheda Sistri in bianco da scaricarsi dal portale dedicato (procedura già prevista nel caso di temporanea interruzione del Sistri).</p> <p>Fino al 30 giugno 2012, i soggetti avranno 72 ore di tempo dalla cessazione delle condizioni impeditive per inserire le informazioni nel sistema. A partire dal giorno successivo, le ore a disposizione scenderanno a 24.</p> <p>Parallelo regime transitorio è previsto per il caso di temporanea interruzione o non funzionamento del Sistri: fino al 30 giugno 2012 gli operatori avranno 72 ore di tempo dalla ripresa di funzionamento del sistema per inserire le informazioni nel sistema, che diventeranno 24 a partire dal 1° luglio 2012.</p>
14	Piccoli produttori di rifiuti pericolosi	<p>Le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi con meno di 10 dipendenti (unica categoria obbligata per la quale il Sistri non scatterà il 2 aprile 2012, ma "in data non antecedente al 1° giugno 2012"), qualora conferiscano i rifiuti ad imprese o enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale, che utilizzano il Sistri, comunicano i propri dati necessari per la compilazione della Scheda Sistri — Area Movimentazione, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso.</p> <p>Una copia della Scheda firmata dal produttore dovrà essere consegnata al conducente del mezzo di trasporto, un'altra dovrà essere conservata presso il produttore per tre anni. Il gestore dell'impianto di recupero/smaltimento è tenuto in tali ipotesi a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità</p>

21	Obblighi generali di comunicazione	<p>La "fusione" fuoriesce dalle ipotesi espresse di estinzione dei soggetti giuridici, da comunicarsi prontamente al Sistri.</p> <p>Le ipotesi di sospensione/cessazione dell'attività e di estinzione dei soggetti giuridici dovranno essere comunicate in forma scritta (non più necessariamente via telefax).</p> <p>La restituzione dei dispositivi Usb (anche per la interoperabilità) dovrà essere effettuata "dopo aver assolto tutti gli obblighi di legge" (salta il termine di 10 giorni dalla comunicazione dell'evento al Sistri) tramite invio a mezzo di raccomandata A/R degli stessi (senza più la necessità di recarsi nei medesimi uffici dove i dispositivi erano stati ritirati).</p> <p>Viene meglio delineata la procedura nel caso di "cambiamenti" (la precedente previsione si limitava alle "cessioni") nella titolarità dell'azienda o del ramo d'azienda aventi ad oggetto l'esercizio delle attività per le quali è obbligatorio l'uso dei dispositivi Usb. In tali ipotesi gli operatori subentranti non dovranno più provvedere al ritiro dei nuovi dispositivi nel rispetto delle procedure generali, come previsto dalla disciplina ante Dm 219/2011, ma attraverso l'accesso all'area autenticata del portale Sistri dovranno:</p> <p>a) inviare copia degli atti relativi ai cambiamenti;</p> <p>b) ove presenti, effettuare la modifica dell'intestazione dei dispositivi rilasciati al precedente operatore.</p> <p>Spetterà poi al Sistri confrontare i dati comunicati con quelli contenuti nel registro delle imprese; nel caso in cui il sistema rilevi l'esistenza di non conformità che permangono 2 mesi dopo la data della modifica dell'intestazione, i dispositivi saranno disabilitati.</p> <p>Risulta nuova anche la previsione in base alla quale nel caso di non corrispondenza tra i dati forniti dall'operatore (prima iscrizione o variazione) e quelli risultanti dal Registro delle Imprese, il Sistri richiederà all'operatore di accedere all'applicazione "Gestione aziende" nell'area autenticata Sistri per asseverare i dati comunicati.</p> <p>Anche nel caso di variazione delle persone fisiche individuate come delegati non sarà più necessario andare a ritirare il nuovo certificato elettronico, ma basterà aggiornare quello già in dotazione passando dall'Area autenticata del portale Sistri.</p> <p>Novità anche per i trasportatori, obbligati a comunicare alla Sezione regionale dell'Albo gestori tutte le variazioni sopra segnalate nonché le variazioni relative ai veicoli. Le procedure e i termini per la restituzione dei dispositivi Usb e per le operazioni di installazione, disinstallazione e riconfigurazione dei dispositivi black box dovranno essere dettate dal Comitato nazionale dell'Albo. Rimane naturalmente fermo l'obbligo di provvedere alla eventuale integrazione dei contributi.</p>
21-bis	Interoperabilità	<p>Una grande novità del Dm 219/2011 è rappresentata dall'introduzione del nuovo articolo 21-bis nel testo del "Regolamento Sistri". Tale articolo prevede che gli operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le operazioni poste in essere da tutti i delegati comunicati al Sistri, e che abbiano accreditato tali software gestionali al servizio di interoperabilità (Dlgs 7 marzo 2005, n. 82), possono richiedere al Sistri il rilascio del dispositivo Usb per l'interoperabilità in un rapporto di uno a uno (un dispositivo per ogni software accreditato).</p> <p>Tale dispositivo – per la consegna si rimanda all'articolo 8 - è abilitato alla firma delle schede Sistri compilate per le attività soggette all'iscrizione Sistri ed esercitate nelle unità locali e/o unità operative che operano attraverso il predetto software gestionale. I costi sono gli stessi previsti nel caso di duplicazione dei dispositivi Usb. Il dispositivo Usb per l'interoperabilità dovrà essere custodito presso il centro elaborazione dati in cui sono inseriti i software gestionali; nel caso quest'ultimo non si trovi presso una delle locali o operative, potrà essere custodito presso la sede in cui è ubicato il centro elaborazione dati.</p>
26	Catasto dei rifiuti	<p>Viene introdotto un termine perentorio di quindici giorni lavorativi (dal rilascio dell'autorizzazione o dell'iscrizione) per l'adempimento del già vigente obbligo delle amministrazioni competenti di comunicare all'Ispra di tutte le autorizzazioni e iscrizioni nel campo della gestione dei rifiuti (articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216 del Dlgs 152/2006), nell'ambito dell'organizzazione del nuovo Catasto dei rifiuti informatico.</p> <p>In via transitoria, tutte le autorizzazioni e iscrizione effettuate prima del 6 gennaio 2012 dovranno essere comunicate utilizzando le procedure previste dagli stessi articoli del</p>

		"Codice ambientali" entro il 6 marzo 2012 .
28	Disposizioni transitorie	In coordinamento con le ultime modifiche del "Codice ambientale", il Tu Sistri prevede ora che i soggetti che prima della definitiva entrata in vigore operativa del Sistri violano gli adempimenti previsti in materia di formulari e registri di carico/scarico (obbligatori nel "periodo binario") saranno soggetti alle sanzioni previste dal Dlgs 152/2006 nella versione antecedente all'entrata in vigore del Dlgs 205/2010.

*Il Dm 219/2011 sostituisce poi tutti e quattro gli **allegati** del Dm 52/2011 (IA, IB, II e III).*

Da un confronto tra il testo degli allegati IA, IB e II (per l'analisi delle possibili novità contenute nell'allegato III non si può che rimandare allo stesso) vigente fino al 5 gennaio 2012 e il testo entrato in vigore a seguito del nuovo decreto ministeriale si evidenziano le seguenti novità:

<p>Allegato IA (procedura di iscrizione al Sistri)</p>	<p>a) nella sezione 2 (verifica dei dati e personalizzazione dei dispositivi) trova spazio la nuova procedura da seguirsi nel caso in cui il Sistri registri disallineamenti tra i dati comunicati dagli operatori in sede di iscrizione e quelli risultanti dal registro delle imprese. In tale caso il Sistri chiederà agli operatori di confermare i dati comunicati mediante l'invio tramite raccomandata a/r di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da redigere in conformità al modello pubblicato sul portale Sistri. Parallelamente a quanto previsto nel caso di "cambiamenti" (si veda sopra l'articolo 21), nel caso il disallineamento perduri per più di 60 giorni dall'invio dell'autodichiarazione, il Sistri disabiliterà i dispositivi consegnati.</p> <p>b) viene introdotta la nuova sezione 6 (consegna dei duplicati, dei dispositivi aggiuntivi e dei dispositivi per l'interoperabilità).</p> <p>c) nella sezione 7 (Custodia dei dispositivi) vengono "curiosamente" invertiti i termini entro i quali il Sistri deve provvedere alla sostituzione dei dispositivi nel caso di malfunzionamento degli stessi, che diventano: - 72 ore dalla comunicazione del malfunzionamento nel caso di malfunzionamento dell'hardware (erano 24); - 24 ore se i vizi riguardano il software (erano 72).</p> <p>d) viene introdotto un nuovo capitolo recante il "prospetto relativo al numero dei dispositivi Usb aggiuntivi e relativo costo".</p>
<p>Allegato IB (procedura per l'installazione dei dispositivi Black Box)</p>	<p>Al punto 2 (attività propedeutiche all'installazione), laddove il regolamento prevede il necessario acquisto da parte degli operatori coinvolti di una scheda Sim dati Gprs per ciascuna black box da installare, si precisa ora che la scheda in questione deve essere abilitata ed attivata al traffico dati Gprs e senza Pin. La scheda, inoltre, non genererà costi di consumo per l'operatore.</p>
<p>Allegato II (Ripartizione dei contributi)</p>	<p>a) la "nuova" duplicazione della tabella relativa ai contributi delle discariche rappresenta, almeno a parere di chi scrive, un refuso di stampa;</p> <p>b) nel capito relativo alle modalità di pagamento dei contributi, viene previsto che gli operatori possano comunicare al Sistri l'avvenuto pagamento anche tramite accesso all'area "gestione aziende" disponibile sul portale Sistri in area autenticata (rimangono ferme le possibilità alternativa via fax o via e-mail).</p>